



Città di
Rivarolo Canavese

Sempre un passo avanti



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ALBO COMUNALE DELLE
FORME ASSOCIATIVE**

Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'Albo comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese, in conformità con:

- lo Statuto Comunale, Titolo III, Capo II
- il regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 28.2.96
- la legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.
- la legge 11 agosto 1991, n. 266
- la L.R. 3 aprile 1995, n. 48

Art. 2
DEFINIZIONE

1. Sono considerate forme associative gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, per perseguire, senza scopi di lucro, finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse nell'ambito del Comune, ivi comprese le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo, dall'atto costitutivo e dallo statuto delle varie forme associative devono risultare:
 - assenza di finalità di lucro
 - democraticità ed elettività delle cariche sociali
 - gratuità delle prestazioni degli aderenti
 - criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti
 - obbligo di formazione del bilancio e sue modalità di approvazione.

Art. 3
ALBO COMUNALE

1. E' istituito l'albo comunale delle forme associative, di cui all'articolo precedente. La tenuta dell'albo è affidata al settore Politiche Sociali del Comune di Rivarolo Canavese.
2. Copia dell'albo, costantemente aggiornata, è tenuta disponibile, per la libera consultazione dei cittadini, presso la Biblioteca Civica, nelle ore di apertura al pubblico.
3. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai seguenti ambiti di attività delle associazioni iscritte:
 - a) Ambiente e Protezione Civile
 - b) Cultura
 - c) Sport, Turismo e Tempo Libero
 - d) Assistenza e Solidarietà
4. Ai fini della raccolta e della conservazione dei documenti di cui al successivo art. 4 comma 2, che l'associazione è tenuta a produrre in allegato contestualmente all'istanza di iscrizione, è istituito presso l'ufficio Politiche Sociali del Comune anche un Registro degli Allegati all'albo

delle forme associative, consultabile liberamente da chiunque ne faccia richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura dell'ufficio medesimo.

Art. 4

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante, va indirizzata al Sindaco, presso la sede di via Ivrea n. 60.
2. L'istanza deve indicare:
 - le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente
 - la denominazione e la sede dell'associazione
 - la consistenza numerica degli iscritti
 - l'elenco nominativo del consiglio direttivo e le relative cariche ricoperte
 - la sezione dell'albo cui si richiede l'iscrizione.

Alla stessa vanno allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto
 - copia dell'ultimo bilancio approvato
 - relazione sull'attività svolta l'anno precedente
 - programmi da realizzare.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le forme associative, operanti da almeno un anno, che hanno sede legale nel territorio del Comune e le associazioni a carattere nazionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito del Comune.
 4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, a mezzo raccomandata o attraverso la consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno.
 5. Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata nel termine di un mese dalla data di adozione da parte dell'associazione. La rettifica dell'albo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, è disposta entro un mese dalla data di ricevimento dell'istanza, con determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa interessata.

Art. 5

PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento per l'iscrizione all'albo è quella indicata all'art. 3.
2. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento di iscrizione, con determinazione del Responsabile del settore interessato, è fissato nel mese di marzo di ciascun anno.
3. Il termine di cui al comma precedente è differito al 30 aprile in caso di richiesta di integrazione di documenti da parte dell'ufficio competente.
4. Eventuale diniego all'iscrizione, debitamente motivato, deve essere comunicato all'associazione interessata entro il medesimo termine previsto al comma 2.

Art. 6

VERIFICA PERIODICA

1. L'albo delle forme associative soggiace alla revisione ordinaria annuale a cura dell'unità organizzativa responsabile, secondo i tempi e le scadenze previste dal presente regolamento. Si procede inoltre a rettifiche straordinarie nel corso dell'anno nel caso di variazione della documentazione prodotta dalle associazioni, nonché in occasione di cancellazioni.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività delle associazioni iscritte all'albo e allo scopo di procedere alla revisione annuale, entro il mese di gennaio le associazioni iscritte l'anno precedente, che intendano mantenere la condizione acquisita, devono trasmettere al Settore Politiche Sociali una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei programmi previsti per l'anno in corso, con indicazione delle relative spese e delle fonti di finanziamento, nonché la conferma della validità della documentazione e/o delle eventuali successive modifiche intercorse già trasmesse al Comune.
3. La relazione di cui al comma precedente va presentata entro il successivo mese di febbraio.
4. Si procede a iscrizione d'ufficio, una volta l'anno ed entro il mese di marzo, quando l'associazione è già inserita nell'albo l'anno precedente e permangono i requisiti richiesti, salvo revoca da parte della stessa.

Art. 7

CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'albo è disposta dal Responsabile del settore interessato, con propria determinazione, nei seguenti casi:
 - richiesta da parte della stessa associazione
 - perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione
 - scioglimento dell'associazione, che deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco
 - mancata presentazione della relazione di cui all'articolo precedente.

Art. 8

PREROGATIVE

1. Alle associazioni iscritte all'albo comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali per l'elaborazione e/o realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie, secondo le valutazioni e le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale.
2. Alle associazioni iscritte all'Albo, inoltre, l'Amministrazione comunale può chiedere consulenza in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e/o programmatico, relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dalle associazioni stesse. Del parere acquisito per iscritto su richiesta del responsabile del procedimento, ovvero della mancata risposta, si deve dare atto nella proposta dell'atto deliberativo. Il parere di cui sopra non è comunque vincolante per l'Amministrazione.

3. Per le manifestazioni e le iniziative rientranti nelle loro finalità statutarie, le associazioni iscritte all'albo possono chiedere il patrocinio del Comune; la Giunta Comunale, in seguito, decide in merito, con formale provvedimento.
4. Alle richieste di contributi finanziari e vantaggi economici presentate dalle associazioni iscritte all'albo, si applicano le disposizioni del regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ma è garantita in ogni caso la priorità rispetto ad analoghe richieste da parte di associazioni non iscritte all'albo.
5. Il Comune può stipulare con le associazioni iscritte all'albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa, particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse. Dette convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni stesse, nonché il rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese e di erogazione di eventuali contributi.
6. Il Comune, nel rispetto degli indirizzi amministrativi e delle disponibilità economiche, può contribuire alle spese gestionali di un organismo associativo, qualora risulti iscritto all'albo e l'attività svolta sia di indubbia utilità collettiva.

Art. 9

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Alle associazioni iscritte all'albo si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutarie delle associazioni.

Art. 10

PUBBLICAZIONE

1. L'albo comunale delle forme associative, debitamente e costantemente aggiornato, è pubblicato, entro il mese di maggio di ciascun anno e per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune.
2. Copia dell'albo è inoltre depositata presso la Biblioteca Civica per la libera consultazione da parte dei cittadini.

Art. 11

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e quindi per l'anno 1998, le scadenze previste per la presentazione della domanda di iscrizione e per le conseguenti iscrizioni e pubblicazione dell'albo sono differite di un mese.
2. Per le associazioni di cui l'Amministrazione comunale è già in possesso di documentazione, quest'ultima, previa conferma espressa della sua validità, dovrà soltanto essere integrata con i requisiti eventualmente mancanti.

Art. 12

PUBBLICITA'

1. Al presente regolamento sarà assicurata la massima divulgazione; in particolare, copia dello stesso sarà trasmessa a tutte le forme associative operanti sul territorio comunale, delle quali l'Amministrazione è già officiosamente a conoscenza.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che l'approva.

SCADENZARIO

- 31 gennaio: le associazioni iscritte l'anno precedente devono produrre relazione illustrativa dell'attività svolta e dei programmi previsti per l'anno in corso, con indicazione delle spese e delle fonti di finanziamento, nonché la conferma della validità della documentazione e/o delle eventuali successive modifiche già trasmesse al Comune (art. 6 comma 2 del Regolamento)
- 28/29 febbraio: - termine presentazione domande di iscrizione (art. 5 comma 4 del Regolamento);
- termine presentazione relazione annuale (art. 6 comma 3 del Regolamento)
- 31 marzo: - termine per l'iscrizione all'Albo dei soggetti associativi che ne hanno fatto richiesta (art. 5 comma 2 del Regolamento);
- termine per l'iscrizione d'ufficio, accertati i requisiti (art. 6 comma 4 del Regolamento)
- 30 aprile: iscrizione all'Albo dei soggetti associativi ai quali è stato necessario richiedere integrazione alla documentazione prodotta entro febbraio (art. 5 comma 3 del Regolamento)
- 31 maggio: pubblicazione Albo, per 30 gg. consecutivi (art. 10 comma 1 del Regolamento)
- entro un mese: rettifica straordinaria Albo con le modifiche alla documentazione presentata, che l'associazione interessata deve comunicare (art. 4 comma 5 del Regolamento).